SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º DICEMBRE 1876

caso, ad elevare il conflitto di attribuzione, dunque io l'elevo.

Il prefetto realmente non compierà allora un atto arbitrario, ma compirà uno di quegli atti dannosi che non vi è legge che punisca. Bisogna adunque che pensiamo adesso a riparare questo danno, che può arrecare agli interessi privati l'opera di un prefetto abbandonato a se stesso, abbandonato ad una legge senza limiti.

Perciò io prego, e conchiudo così, che nel primo articolo si spieghino tassativamente, in modo chiaro, in modo semplice, senza ambagi, in quali casi possa la pubblica amministrazione usare di un rimedio straordinario.

Nella legge ordinaria noi abbiamo determinato i casi in cui una parte o una pubblica amministrazione possa ricorrere alle armi straordinarie, alle armi tratte da un arsenale eccezionale. Perchè non stabilirli nella legge, della quale oggi ci occupiamo? Perchè, o signori, dobbiamo dar adito ad interpretazioni, a dubbi nell'applicazione di essa? Chiedo dunque che si determinino nettamente quali sieno i casi in cui il prefetto, in cui la pubblica amministrazione possa far uso di questo potere eccezionale, qual è il conflitto di attribuzione che può produrre tanti danni.

Chiedo in secondo luogo che nell'articolo 2 la facoltà data al prefetto venga ad essere temperata in un modo qualunque.

Ma poichè ho accennate al male, mi corre anche il debito di proporre un rimedio. Naturalmente a medici più esperti, come quelli che si trovano in questa Camera, sarà dato di trovare rimedi migliori di quelli che io potessi proporre. Ho semplicemente cercato d'indicare il male; ed il male esiste. Ma quale può essere il rimedio? A me pare che il prefetto possa essere autorizzato, nell'elevare il conflitto di attribuzione, da un altro potere, che potrebbe essere il Consiglio di prefettura. Talchè il conflitto di attribuzione non si dovrebbe elevare con decreto motivato del prefetto, ma con decisione motivata dal Consiglio di prefettura.

Nella mia mente vi sarebbe anche un altro rimedio, ma vedo gli inconvenienti di esso: ad ogni modo, per sdebitarmi verso me stesso, lo dirò. Io crederei che il Consiglio di Stato, eliminato assolutamente, e bene eliminato, in omaggio ai principii di libertà, dalla decisione finale dei conflitti d'attribuzione, possa valere per autorizzare il conflitto d'attribuzione.

Ma forse questo rimedio potrà portare incagli, perchè in pratica, davanti al Consiglio di Stato si perde molto tempo. Perciò io mi limito alla prima proposta, di aggiungere nell'articolo, che il conflitto di attribuzione potrà elevarsi con decisione motivata del Consiglio di prefettura.

Sono queste le mie deboli riflessioni; e spero che la Camera vorrà accoglierle.

Ad ogni modo, io, nuovo deputato, mi sono creduto, non nel diritto, ma nel dovere di farle, e prego che in ogni caso si tenga conto delle buone intenzioni del proponente. (Bravo!)

MANARA. Io, o signori, intendo di fare alcune osservazioni sulla seconda parte dell'articolo 1.

Ivi si prevedono due casi: il caso in cui la pubblica amministrazione è parte in causa; e vi si dice che è ammessa ad elevare il conflitto finchè la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione.

Pare a me che quest'ultima parte dell'articolo voglia essere emendata, non trovando ragione per cui, quando l'amministrazione è parte in causa, debba essere in condizione migliore della controparte, e debba essere ammessa ad eludere la decisione di quell'autorità di cui ha tentato le sorti.

Che cosa avverrà, o signori, ammettendo questo articolo? Avverrà che, o l'autorità giudiziaria, in primo grado, dà ragione alla pubblica amministrazione, ed allora evidentemente la pubblica amministrazione non eleva il conflitto; oppure l'autorità giudiziaria dà torto alla pubblica amministrazione, ed allora essa, che ha voluto tentare il giudizio, cercherà di eluderlo elevando un conflitto di giurisdizione, e sottraendo così all'autorità giudiziaria la cognizione della controversia; ed intanto la controparte, che ha dovuto sostenere talvolta un lungo litigio, si trova nella posizione di dover cominciare da capo, mentre la pubblica amministrazione ha avuto tutto l'agio di eccepire l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Io credo dunque che per ristabilire la parità di trattamento, e perchè la pubblica amministrazione la quale si trova sempre difesa da competentissimi giureconsulti, non possa eludere un giudicato che essa stessa ha invocato, debba quest'articolo emendarsi nel senso che l'amministrazione, quando è parte in giudizio, sia ammessa ad elevare il conflitto solamente finchè non sia pronunciata una sentenza relativa al merito della causa.

Questa formola si distingue da quella del progetto in quanto non richiede una sentenza definitiva, come vuole il progetto. Mi pare che, quando una sentenza di merito, quantunque non definitiva, è pronunciata dall'autorità giudiziaria, non sia più ammessibile il conflitto di giurisdizione quando l'autorità amministrativa è parte in causa.

La seconda parte dell'articolo riflette il caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in